


#### Verona, 17 febbraio 2015

#### La tutela dei lavoratori dal rischio amianto

Dr.ssa Fiorini Cristina SPISAL ULSS 20 Verona





http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal.html

### Obiettivi dell'incontro

 Definire gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese che effettuano attività di bonifica di materiali contenenti amianto

 Definire gli obblighi dei medici competenti delle aziende che effettuano attività di bonifica amianto

**↓** 

Quadro completo dei livelli di esposizione dei lavoratori

## Imprese

- Relazione annuale ex art 9 comma 1 L 257/92 a cura delle imprese che svolgono attività di bonifica e smaltimento
- Valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori e monitoraggio con indagini strumentali
- Piani di lavoro art 256 comma 2 D. Lgs 81/08

### Relazione art 9 c.1 L. 257/92



 Le imprese che svolgono attività di bonifica e smaltimento inviano 1 volta all'anno alle Regioni e alle ULSS una relazione (entro 28 febbraio)

 Circolare 17 02 1993 Ministero Industria Commercio Artigianato - Modello unificato dello schema della relazione

### Contenuto Relazione art 9 L. 257/92

- · Tipi e quantitativi di amianto utilizzati
- · Attività svolte, procedimenti applicati
- Numero e dati anagrafici degli addetti
- Carattere e durata dell' attività degli addetti
- Esposizione all'amianto a cui sono stati sottoposti
- · Caratteristiche dei prodotti contenenti amianto
- Misure adottate per la tutela della salute dei lavoratori e la tutela dell'ambiente modulo da sito regione.pdf istruzioni da sito regione.pdf

| Dati raccolti nel 2014 riferiti al 2013    |         |         |         |        |  |  |
|--|---------|---------|---------|--------|--|--|
| Attività                                   | Ulss 20 | Ulss 21 | Ulss 22 | totali |  |  |
| Piani di lavoro + notifiche pervenuti      | 819     | 453     | 564     | 1836   |  |  |
| di cui per amianto friabile                | 6       | 0       | 1       | 7      |  |  |
| Relazioni ex art 9 L. 256/92 pervenute     | 63      | 39      | 39      | 141    |  |  |
| attese                                     | 95      |         |         |        |  |  |
| Totale cantieri amianto ispezionati        | 109     | 50      | 29      | 188    |  |  |
| di cui per amianto friabile                | 6       | 0       | 1       | 7      |  |  |
| Cantieri amianto sanzionati per violazioni | 2       | 7       | 3       | 12     |  |  |
| Titolo IX capo III - amianto               |         |         |         |        |  |  |
| Lavoratori addetti bonifiche e smaltimento | 403     | /       | 253     |        |  |  |

15352

ore

26

13

0

0

15453

ore

4

17

Durata attività bonifica o smaltimento

visionate dallo Spisal in vigilanza

N. valutazioni dell'esposizione (misurazioni)

N. Campionamenti ambientali effettuati

N. Misurazioni con superamento TLV

amianto

dallo Spisal

## Relazioni annuali art 9 Imprese della provincia VR

- 1/3 delle imprese non invia la relazione (32 imprese su 95 dato Ulss 20)
- Invio con ritardo delle relazioni con superamento della data del 28 febbraio (anche a settembre)
- Relazioni con carenza dei contenuti obbligatori e non conformi al modello unificato
- L'11% delle imprese ha inviato i dati analitici in merito all'esposizione dei lavoratori

## Le attività degli Spisal

- Le ulss trasmettono annualmente alle Regioni competenti ed al Ministero della Salute i risultati delle relazioni pervenute (art 9 c.2 L 257/92).
- I dati delle relazioni vengono incrociati con i piani di lavoro pervenuti
- Per il mancato invio della relazione annuale e del suo contenuto entro il 28 febbraio 2015 è prevista la sanzione amministrativa (da 2594 euro a 5188 euro).
- Alla terza irrogazione di sanzioni previste dalla L. 257/92 il Ministero Industria Artigianato Commercio dispone la cessazione dell'attività dell'impresa

# Valutazione del rischio art. 249 D. Lgs. 81/08

Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di <u>stabilire la</u> <u>natura e il grado dell'esposizione</u> e le misure preventive e protettive da attuare

Art 9 L 257/92 La relazione deve riportare le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti i lavoratori




### Controllo dell'esposizione art. 253 D. Lgs. 81/08

• Il datore di lavoro effettua periodicamente la misura della concentrazione delle fibre di amianto in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi



Le misure devono essere rappresentative delle diverse tipologie di bonifica:


- Rimozione materiale friabile
- Rimozione coperture in cemento-amianto
- Rimozione pavimenti in vinil-amianto
- Rimozione materiale disperso
- Bonifica dopo emergenze ambientali e incendi
- Rimozione materiale compatto in ambienti interni






### Controllo dell'esposizione art. 253 D. Lgs. 81/08

• Il campionamento deve essere rappresentativo, l'esposizione e deve essere riferita ad 8 ore



Campione non rappresentativo delle 8 ore

Campione rappresentativo delle 8 ore




### Controllo dell'esposizione art. 253 D. Lgs. 81/08

 Il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato e il campione deve essere analizzato da laboratori qualificati (D. M. 14/05/1996)



#### La ricerca dei laboratori qualificati



http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/sicurezzaChimica/C 17 pagineAree 1790 listaFile itemName 21 file.pdf


#### Valore limite art. 254 D. Lgs. 81/08

Il valore limite VLE è 0,1 ff/cc (100 ff/l) riferito ad 8 ore

Non deve mai essere superato

Il dispositivo di protezione individuale DPI delle vie respiratorie deve essere scelto in modo che il **Fattore di Protezione Operativo (FPO)** garantisca che l'aria filtrata non sia superiore ad 1/10 del VLE.

Conc. aria filtrata =







## Dati raccolti nel 2014 riferiti al 2013

| Duil luccoil her 2014 lifelill al 2013  |         |         |         |        |  |
|---|---------|---------|---------|--------|--|
| Attività  | Ulss 20 | Ulss 21 | Ulss 22 | totali |  |
| Piani di lavoro + notifiche pervenuti   | 819     | 453     | 564     | 1836   |  |
| di cui per amianto friabile   | 6       | 0       | 1       | 7      |  |
| N. Relazioni ex art 9 L. 256/92 pervenute   | 63      | 39      | 39      | 101    |  |
| attese  | 95      |         |         |        |  |
| N. totale cantieri amianto ispezionati  | 109     | 50      | 29      | 188    |  |
| di cui per amianto friabile   | 6       | 0       | 1       | 7      |  |
| N. cantieri amianto sanzionati per  | 2       | 7       | 3       | 12     |  |
| violazioni Titolo IX capo III - amianto   |         |         |         |        |  |
| N. lavoratori addetti bonifiche e<br>smaltimento                                  | 403     | /       | 253     |        |  |
| Durata attività bonifica o smaltimento  | 15352   | /       | 15453   |        |  |
| amianto   | ore     |         | ore     |        |  |
| N. valutazioni dell'esposizione (misurazioni) visionate dallo Spisal in vigilanza | 26      | /       | 1       |        |  |

13

17

N. Campionamenti ambientali effettuati

N. Misurazioni con superamento TLV

dallo Spisal

# Attività di vigilanza amianto piani di lavoro

Le imprese che non possiedono i requisiti necessari, non sono iscritte all'albo dei bonificatori per la categoria 10A o 10B



# Attività di vigilanza amianto piani di lavoro

- Il contenuto dei piani spesso non è coerente rispetto a quanto richiesto dalla norma, si omette di illustrare alcuni punti oppure è poco esaustivo
- Non viene previsto nè riportato il piano del monitoraggio ambientale
- I lavori non vengono eseguiti nella data indicata nel piano senza dare comunicazione di ciò:
  - obbligo di comunicazione se i lavori non vengono effettuati
  - Dare comunicazione della nuova data di inizio lavori con un preavviso di una settimana

# Attività di vigilanza amianto piani di lavoro e monitoraggio ambientale



# Attività di vigilanza amianto piani di lavoro e procedura d'urgenza

Comunicazione della procedura d'urgenza non giustificata

#### I casi previsti dalla DGRV 265 del 15/03/2011:

- rischio a carattere igienico-sanitario
- rilevanti vincoli organizzativi per garantire erogazione servizi essenziali
- strutture e materiali danneggiati dispersione di fibre
- ritrovamenti occasionali durante l'attività di cantiere


#### DOPO UN INCENDIO

#### NDIO DOPO UNA VIOLENTA TROMBA D'ARIA






RINVENIMENTO DURANTE UNA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



EFFETTO GRANDINE



# Chiarimenti sui lavori di bonifica amianto



- Il sub-appalto ad altre imprese non è possibile per lo stesso piano di lavoro, è possibile solo se vengono elaborati piani distinti da ciascuna ditta con chiara indicazione dei lavori effettuati da ciascuna.
  - In questo caso è d'obbligo anche il coordinatore CSE e il PSC
- Il sub-appalto a lavoratori autonomi non è possibile in quanto è da ricondurre nell'ambito della subordinazione come ribadito nella circolare del 2012 del Ministero del Lavoro.
- Divieto di accesso e recinzione del cantiere con modalità visibili: durante i lavori di bonifica l'accesso nel cantiere è riservato al solo personale dell'impresa di bonifica e sono vietati altri lavori effettuati da altre imprese ( sovra copertura, manutenzioni impiantistiche ....)
- Ditte straniere: nell'Interpello n°6/2009 si afferma il principio che ai lavoratori stranieri extracomunitari o comunitari devono essere garantire le medesime condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro.



